

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 787}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, PATRIA, ORSENIGO,
RIGHI, CASTAGNETTI PIERLUIGI**

Presentata il 9 luglio 1987

**Requisiti per la partecipazione ai concorsi
a posti di ispettore tecnico periferico della scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo alle norme sullo stato giuridico del personale direttivo ed ispettivo della scuola, all'articolo 37 prevede che, al concorso per il reclutamento del personale ispettivo relativo alla scuola materna, hanno diritto a partecipare le direttrici e le insegnanti di scuola materna.

Il ruolo delle direttrici, però, non è ancora stato istituito e la direzione delle scuole materne statali, ai sensi dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è affidata temporaneamente ai direttori didattici delle scuole elementari.

Al primo concorso a posti di ispettore tecnico periferico nella scuola materna indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984, il Ministero della pubblica istru-

zione ha escluso sia i direttori didattici della scuola elementare sia le insegnanti che pur essendo in possesso dei titoli prescritti (9 anni di effettivo servizio di ruolo nella scuola materna statale e la laurea), erano passate ad altro ruolo in data anteriore alla scadenza del bando.

L'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 349, relativa alla interpretazione autentica delle norme in materia di requisiti per l'ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi prevede che « ai fini della ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti titoli » dimenticando

di includervi i concorsi ispettivi, così come la *ratio* della legge avrebbe lasciato supporre.

La presente proposta di legge è tesa pertanto a correggere l'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 349, estendendo

il suo contenuto anche ai concorsi ispettivi, ed a consentire ai direttori didattici della scuola elementare di partecipare ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alle scuole materne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'ammissione ai posti di ispettore tecnico periferico sono da considerarsi equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi coloro i quali vi abbiano appartenuto e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

2. I direttori didattici della scuola elementare hanno titolo a partecipare ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico anche per il contingente relativo alle scuole materne.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo l'entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei commi 1 e 2, adottando i conseguenti provvedimenti.